



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali  
Unità centrale di crisi

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Allegati: 1

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e. per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

[Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu](mailto:Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu)

ITALRAP

[rpue@rpue.esteri.it](mailto:rpue@rpue.esteri.it)

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

[antonio.putti@iss.sm](mailto:antonio.putti@iss.sm); [servizio.veterinario@iss.sm](mailto:servizio.veterinario@iss.sm)

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III SEGEN

**Oggetto: Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell'allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche.**

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale con la modifica dell'allegato A del provvedimento prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, e successive modifiche.

Si pregano le Regioni in indirizzo di dare massima e rapida diffusione del presente provvedimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello\***

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini – [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it)

dott. Olivia Bessi – [o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); Santino Roberto Lombardo – [s.lombardo@sanita.it](mailto:s.lombardo@sanita.it)



# *Ministero della Salute*

## **DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

*Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi*

**Oggetto: Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell'allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche.**

- VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Regio decreto dell'08 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
- VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- CONSIDERATO il comma 349, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- VISTO il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione Europea per l'anno 2016, approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015;
- VISTO il provvedimento del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale

diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modificazioni;

- CONSIDERATO che a partire dalla fine del mese di agosto 2016 alcune province della regione Veneto e aree limitrofe, sono state interessate da circolazione virale da sierotipo BTV4 con conseguente istituzione delle zone di restrizione ex Reg. (CE) n. 1266/2007 comprendenti i territori amministrativi delle suddette province;
- RILEVATO che con nota Ares 5722731 del 3 ottobre 2016, la Commissione europea ha richiamato l'Italia ad adottare nell'immediato misure più stringenti per contenere la diffusione della malattia anche ad altri Stati membri confinanti, con particolare riferimento all'estensione delle zone di restrizione e della zona infetta;
- CONSIDERATO che le misure ordinarie di sorveglianza per la lotta ed il contenimento della malattia attuate a livello nazionale per questa nuova epidemia devono essere rafforzate;
- RITENUTO necessario, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, adottare misure urgenti di polizia veterinaria per proteggere dalla forma clinica il patrimonio sensibile insistente nelle aree interessate attualmente dalla circolazione del virus della blue tongue sierotipo BTV4;
- RITENUTO pertanto modificare l'estensione dell'area infetta dai 4 km ai 20 km di raggio dal focolaio di malattia così come previsto dalla normativa vigente ex Reg. (CE) n. 1266/2007 e successive modifiche;
- RITENUTO altresì che la profilassi vaccinale costituisce uno degli strumenti più efficaci per evitare la diffusione della malattia e perseguire l'obiettivo della sua eradicazione dal territorio di cui al presente provvedimento;
- RITENUTO pertanto, che in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, è necessario e urgente adottare un programma vaccinale da attuare in modo uniforme nelle zone soggette a restrizione per blue tongue di cui trattasi;
- RAVVISATA la necessità di definire immediatamente le zone di restrizione secondo quanto richiesto dalla Commissione europea nonché avviare le attività di sorveglianza rafforzata per la rilevazione precoce di circolazione virale e profilassi vaccinale;
- VISTI I piani di vaccinazione straordinaria presentati dalla regione Veneto, dalla provincia autonoma di Trento, dalla regione Emilia Romagna, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Toscana;
- SENTITO il Centro di riferimento nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche - CESME;

DISPONE:

Art. 1

Zone di restrizione

1. L'Allegato A al presente provvedimento sostituisce e integra l'allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche;
2. L'Allegato A1 al presente provvedimento individua le aree in restrizione per BTV4 della regione Veneto e aree limitrofe.
3. Gli Allegati al presente provvedimento definiscono le zone di restrizione per Blue Tongue su tutto il territorio nazionale. In particolare per la zona infetta si applica quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 2000/75;

Art. 2

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente provvedimento possono essere modificati sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica con provvedimento del Direttore Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Silvio Borrello

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Responsabile/Referente del procedimento:*

dott. Pierdavide Lecchini - [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it)

dott. Olivia Bessi - [o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); Santino Roberto Lombardo - [s.lombardo@sanita.it](mailto:s.lombardo@sanita.it)



Data ultimo aggiornamento:13/10/2016

REGIONE	PROVINCIA	SIEROTIPO
ABRUZZO	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
BASILICATA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
CALABRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-2-4-16
CAMPANIA	SALERNO	BTV 1-2-4-16
CAMPANIA	AVELLINO - CASERTA - NAPOLI - BENEVENTO	BTV 1-4-16
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA - FORLÌ - CESENA - RIMINI	BTV 1
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BTV 4
LAZIO	ROMA - VITERBO	BTV 1-4-16
LAZIO	LATINA - FROSINONE - RIETI	BTV 1-4
LIGURIA	LA SPEZIA	BTV 1
MARCHE	FERMO - ANCONA - PESARO	BTV 1
MARCHE	ASCOLI PICENO - MACERATA	BTV 1-4
MOLISE	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
PUGLIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
SARDEGNA	CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO - NUORO - OGLIASTRA	BTV 1-16

	- OLBIA TEMPPIO - ORISTANO - SASSARI	
SARDEGNA	CAGLIARI	BTV 1-4-16
SICILIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
TOSCANA	FIRENZE-GROSSETO- LIVORNO- LUCCA- MASSA- PISA- PISTOIA- PRATO- SIENA- AREZZO	BTV 1
UMBRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
PROV. AUT. DI TRENTO	TRENTO	BTV 4

## Nord Italia

Al fine di evitare la diffusione del virus, è stato definito “territorio con infezione in atto” quell’area ricadente nel raggio di 20 km da un focolaio confermato. Le misure di restrizione alle movimentazioni nel territorio con infezione in atto sono quelle riportate nella Nota DGSAF n. 15742/2015 - Modifica dispositivo dirigenziale prot. n.5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche.

Al fine di definire l’estensione della zona soggetta a restrizione è stato disegnato un buffer di ulteriori 20 km a partire dall’estensione del territorio con infezione in atto. Tutti i comuni ricadenti per oltre il 50% e con un’altitudine media inferiore a 700m s.l.m all’interno di tale buffer sono stati inclusi nella zona soggetta a restrizione. Sono stati esclusi dalla zona di restrizione quei comuni ai margini dell’area dei 20 km ma separati dall’area infetta da catene montuose di altitudine superiore ai 1500 metri slm.

**Tabella 1 Territori soggetti a restrizione per il BTV4**

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	TUTTE LE PROVINCE	TUTTI I COMUNI
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	TUTTI I COMUNI
PROV AUTONOM. TRENTO	TUTTA LA PROVINCIA	TUTTI I COMUNI
PROV AUTONOM. BOLZANO	TUTTA LA PROVINCIA	ANDRIANO - ANDRIAN APPIANO SULLA STRADA DEL VINO - EPPAN AN DER WEINS BOLZANO – BOZEN* BRONZOLO - BRANZOLL CALDARO SULLA STRADA DEL VINO - KALTERN AN DER WEI CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO - KURTATSCH AN DER CORTINA SULLA STRADA DEL VINO - KURTINIG AN DER WE EGNA - NEUMARKT GARGAZZONE - GARGAZON LAIVES - LEIFERS NALLES - NALS ORA - AUER SALORNO - SALURN TERLANO - TERLAN TERMENO SULLA STRADA DEL VINO - TRAMIN AN DER WEIN
TOSCANA	FIRENZE	TUTTI I COMUNI
TOSCANA	PRATO	TUTTI I COMUNI
TOSCANA	PISTOIA	MONTALE, PISTOIA
TOSCANA	SIENA	ASCIANO CASOLE D'ELSA CASTELLINA IN CHIANTI CASTELNUOVO BERARDENGA COLLE DI VAL D'ELSA GAIOLE IN CHIANTI MONTERIGGIONI MONTERONI D'ARBIA POGGIBONSI RADDA IN CHIANTI

		RAPOLANO TERME SAN GIMIGNANO SIENA SINALUNGA SOVICILLE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA SAN CESARIO SUL PANARO SPILAMBERTO SAVIGNANO SUL PANARO VIGNOLA CASTELVETRO DI MODENA MARANELLO MARANO SUL PANARO GUIGLIA SERRAMAZZONI MONTESE ZOCCA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA BRISIGHELLA CASOLA VALSENO CASTEL BOLOGNESE FAENZA MASSA LOMBARDA RIOLO TERME SOLAROLO
EMILIA ROMAGNA	FORLI-CESENA	MODIGLIANA PORTICO E SAN BENEDETTO ROCCA SAN CASCIANO SANTA SOFIA TREDOZIO

\* Non tutto il comune di Bolzano sarà soggetto a restrizione ma solo l'area a sud delle vie E. Mattei e A. Enstein.